



COMUNE DI TERRANOVA DI POLLINO
Prov. di Potenza

***REGOLAMENTO COMUNALE PER IL
SERVIZIO DI NOLEGGIO CON
CONDUCENTE E AUTOVETTURA***

(art. 5 Legge 15.01.1992, n. 21)
(Approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 30/07/2015/)

Art. 1 – Disciplina del servizio

Il presente Regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative agli autoservizi pubblici non di linea ed in particolare il servizio di noleggio da rimessa con conducente ed autovettura, di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in seguito denominato servizio N.C.C.

Tale servizio è altresì disciplinato dalle seguenti norme:

- dagli artt. 19 e 85 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616;
- dalla Legge 15/01/1992, n. 21;
- dalla Legge 05/02/1992, n. 104 -art.8;
- dal D.M. 13/12/1951 sui servizi pubblici non di linea;
- dal D.M. 15/12/1992, n. 572 (norme sui dispositivi antinquinamento dei taxi e delle autovetture N.C.C.);
- dal D.M. 20/04/1993 recante la disciplina per al determinazione della tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura;
- da ogni altra disposizione generale o speciale avente attinenza con il servizio disciplinato dal presente regolamento;

Art. 2 – Definizione del servizio

Gli autoservizi pubblici non di linea provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone svolgendo una funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici di linea.

Gli autoservizi pubblici non di linea sono costituiti dal servizio di taxi e dal servizio di noleggio da rimessa con conducente così come definiti rispettivamente dagli artt. 2 e 3 della Legge 15.01.1992, n.21.

Detti autoservizi sono compiuti a richiesta dei trasportati o del trasportato in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti oppure anche in modo continuativo o periodico, con trasporto collettivo, in presenza di particolari esigenze territoriali, sociali e ambientali e per le necessità di diretti collegamenti o di opportuni coordinamenti integrativi e intermodali con gli stessi servizi di linea, nell' ambito di specifiche autorizzazioni definite dal Comune.

Art. 3 – Determinazione del numero e del tipo dei veicoli destinati al servizio

Il numero dei veicoli destinati al servizio di N.C.C., ai sensi dell' art. 5 comma 1° lett. a) della legge n. 21/92 e della Legge Regionale del 10.6.1996, n.28, è determinato nella misura di un veicolo ogni 2.000 abitanti, nella considerazione della importanza della posizione geografica del sito quale snodo intermodale dei collegamenti e della notevole espansione abitativa subita dal territorio.

Le autovetture da immettere in servizio devono possedere caratteristiche tali da garantire un agevole e sicuro trasporto anche di bagagli.

Art. 4 – Condizioni di esercizio

L' esercizio del servizio di N.C.C. è subordinato alla titolarità dell' autorizzazione di cui all' art. 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

L' autorizzazione è rilasciata ad una persona fisica in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 6 e 7 della legge n. 21/92.

E' consentito conferire l' autorizzazione d' esercizio agli organismi indicati nel 1° comma del citato art. 7 della legge n. 21/92 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. Nel caso di recesso l' autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

L' autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.

Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo dell' autorizzazione per l' esercizio del servizio di noleggio da rimessa con conducente con la licenza per il servizio

di taxi. E' invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l' esercizio di noleggio da rimessa con conducente. L' esercente ha l' obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l' esercizio dell' attività compresa l' autorizzazione comunale e di esibirli a richiesta degli organi preposti all' espletamento dei servizi di polizia stradale.

Unitamente all' autorizzazione, il competente ufficio comunale rilascia, a spese dell' assegnatario, l' apposita targa di cui al 5° comma dell' art. 12 della legge, recante il nome e lo stemma del comune, la sigla "N.C.C." ed il numero d' ordine cronologico dell' autorizzazione. Tale contrassegno dovrà essere esposto in modo inamovibile e ben visibile sulla parte posteriore della carrozzeria e sul lunotto del veicolo.

Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell' autorizzazione ovvero da un suo collaboratore anche familiare o da un suo dipendente, purché iscritti al ruolo di cui all' art. 6 della legge n. 21/92.

Nell' esercizio dell' attività devono essere osservate, inoltre, le norme a tutela dell' incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa.

Art. 5 – Ambito territoriale per lo svolgimento del servizio

I titolari di autorizzazione di N.C.C. possono svolgere il servizio in tutto il territorio regionale, in quello nazionale e negli stati membri della comunità europea in cui, in condizione di reciprocità, i regolamenti di tali stati lo consentano.

Il prelevamento dell' utente ovvero l' inizio del servizio per qualunque destinazione sono effettuati con partenza dalla sede del vettore o da diverso luogo convenuto.

Art. 6 – Requisiti e condizioni per l' esercizio del servizio

Possono essere titolari di autorizzazione per il servizio di N.C.C. le persone fisiche di nazionalità italiana o appartenenti agli stati della comunità europea in cui vigano condizioni di reciprocità nonché le figure giuridiche previste dall' art. 7 della legge n. 21/92.

Art. 7 – Modalità per il rilascio dell' autorizzazione

Le autorizzazioni per l' esercizio del servizio di N.C.C. sono rilasciate per concorso pubblico per titoli ai soggetti in possesso dei requisiti tra cui l' iscrizione nel ruolo dei conducenti presso le CC.C.I.A.A. nazionali o presso analogo elenco dei paesi della comunità europea.

Il competente ufficio comunale istituisce apposito registro cronologico delle autorizzazioni rilasciate.

Il concorso deve essere indetto dal dirigente del servizio entro 60 (sessanta) giorni dal momento in cui si sono rese disponibili, a seguito di rinuncia, decadenza o revoca, una o più autorizzazioni o in seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse.

L' aspirante potrà concorrere all' assegnazione di una sola autorizzazione tra quelle previste per ciascuna categoria.

Art. 8 – Contenuti del bando

Il bando di concorso per l' assegnazione dell' autorizzazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) numero delle autorizzazioni da rilasciare;
- b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
- c) termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
- d) termine entro il quale deve essere concluso il procedimento di valutazione delle domande presentate.

Art. 9 – Titoli oggetto di valutazione

1. Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l' esercizio del servizio di noleggio con conducente, il funzionario comunale incaricato procede alla valutazione dei seguenti titoli per ciascuno dei quali è assegnato il punteggio a fianco indicato:

per le categorie a) e b) previste dall' art. 7 vengono valutati i seguenti titoli:

- laurea quinquennale o quadriennale punti 0,20;
- laurea triennale punti 0,10 non cumulabile a quello attribuito al punto precedente;
- diploma di scuola secondaria di 2° grado punti 0,50;
- periodi di servizio prestato in qualità di coadiutore, sostituto o dipendente d' impresa che gestisce il trasporto a mezzo noleggio con conducente ed autovettura, da documentare attraverso la presentazione della copia autentica del Mod. 101 o del Mod. DM 10 INPS o relativa autocertificazione resa nelle forme di legge, negli ultimi 5 anni. punti 0,10 a trimestre fino ad un massimo di punti 2;
- invalido civile o del lavoro (con invalidità non superiore all' aliquota stabilita dalla legge vigente per il conseguimento della patente e del CAP o CQC) punti 0,50;
- per ciascun figlio minore a carico punti 0,40;

Viene valutato lo svolgimento dell' attività professionale nel settore trasporto a mezzo noleggio da rimessa con conducente ed autovettura negli ultimi 5 anni, attribuendo punti 0,10 a trimestre fino ad un massimo di punti 2.

2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.
3. Qualora due o più candidati risultino conseguire lo stesso punteggio, l' autorizzazione viene assegnata secondo l' ordine stilato ai sensi dell' art. 12.
4. In caso di ulteriore parità, al più anziano d' età.
5. A parità di età si fa riferimento alla data ed eventualmente al numero di protocollo della domanda di ammissione al concorso.

Art. 10 – Presentazione delle domande

- 1) Le domande per l' assegnazione dell' autorizzazione per il N.C.C. dovranno essere presentate all' ufficio protocollo del Comune su carta legale.
- 2) Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza e titolo di studio. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
 - a) certificato d' iscrizione presso la Camera di commercio al Ruolo dei conducenti o relativa autocertificazione;
 - b) documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità di quanto previsto dall' art. 12 del presente regolamento;
 - c) dichiarazione d' impegno a non esplicare altra attività lavorativa;
 - d) dichiarazione di disponibilità di un' autorimessa;
- 3) Per il rilascio dell' autorizzazione il richiedente dovrà allegare idonea documentazione diretta a certificare l' insussistenza di malattie incompatibili con l' esercizio del servizio e l' idoneità professionale, comprovata dal possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere in possesso delle abilitazioni previste ed obbligatorie per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada;
 - b) essere iscritto al registro delle ditte presso la C.C.I.A.A. o al registro delle imprese artigiane ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443, per le imprese già esercenti l' attività;
 - c) essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità, anche in leasing, del mezzo per il quale è rilasciata dal Comune l' autorizzazione di esercizio;
 - d) avere la sede o, in ogni caso, la disponibilità di rimesse o spazi adeguati a consentire il ricovero dei mezzi e la loro ordinaria manutenzione nel comune;
 - e) non aver trasferito precedente autorizzazione da almeno 5(cinque) anni.
- 4) Risultano impedimenti soggettivi al rilascio dell' autorizzazione:
 - a) Essere incorso in condanne penali che comportino l' interdizione da una professione o da un' arte, o l' incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che non sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.;

- b) Essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, 31 maggio 1965, n. 575, 13 settembre 1972, n. 646, 12 ottobre 1982, n. 726 e successive integrazioni e modifiche;
 - c) Essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio anche se rilasciata da altri comuni;
 - d) Essere incorsi in una o più condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo superiore, complessivamente, a 2 (due) anni, fatti salvi i casi di riabilitazione.
- 5) I requisiti e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni debbono essere comprovati da certificazione rilasciata da uffici pubblici o da privati che sono in possesso degli atti e sono a conoscenza dei fatti oggetto della certificazione medesima, in bollo e di data non anteriore a tre mesi.

Art. 11 – Assegnazione e rilascio dell' autorizzazione

1. Il dirigente del settore competente provvede all' assegnazione dell' autorizzazione.
2. La graduatoria ha validità di 1 anno. I posti in organico che nel corso dell' anno si rendessero vacanti dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria.
3. Le autorizzazioni che si rendessero disponibili per rinuncia dell' interessato prima del conferimento ovvero per mancato conferimento da qualsiasi motivo determinato a seguito degli accertamenti disposti dall' Amministrazione, saranno assegnate agli aspiranti delle rispettive categorie che seguono immediatamente in graduatoria l' ultimo assegnatario.
4. Nel caso in cui non vi siano domande per una o più categorie, si procederà alla ripartizione dei posti disponibili tra le restanti categorie secondo l' ordine di cui all' art. 7 del presente Regolamento.

Art. 12 – Titoli di preferenza

2. A parità di punteggio è preferito nella collocazione in graduatoria il candidato che abbia la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un agevole trasporto delle persone con handicap.

Art. 13 – Inizio del servizio

1. Nel caso di assegnazione dell' autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro tre mesi dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dall' accettazione dell' eredità.

Art. 14 – Validità dell' autorizzazione

1. L' autorizzazione d' esercizio ha la validità di 5 (cinque) anni.

Art. 15 – Sostituzione autoveicoli

1. Il titolare dell' autorizzazione che intende sostituire l' autovettura adibita al servizio N.C.C. deve chiedere preventiva autorizzazione al Comune.
2. Successivamente, ottenuta la predetta autorizzazione, sarà eseguita a cura dell' ufficio comunale competente l' annotazione sull' autorizzazione in possesso del richiedente, dei dati identificativi del nuovo veicolo con la cancellazione di quello sostituito.
3. Le carte di circolazione con le dovute variazioni riportate dall' ufficio della M.C.T.C., dovranno essere esibite all' ufficio comunale competente.

Art. 16 - Trasferibilità dell' autorizzazione

1. L' autorizzazione fa parte della dotazione d' impianto d' azienda ed è trasferibile, nei casi consentiti dalla legge, ad altro abilitato all' esercizio della professione.
2. Il trasferimento dell' autorizzazione deve essere comunicato al competente ufficio comunale, il quale accerta l' esistenza delle condizioni richieste ed il possesso dei requisiti da parte della persona che subentra nella titolarità.

3. Il trasferimento delle autorizzazioni richiesto "mortis causa", ai sensi del 2° comma dell' art. 9 della legge, è autorizzato alle persone designate dagli eredi entro il termine di due anni, previo accertamento delle condizioni e dei requisiti richiesti.
4. Qualora, col decesso del titolare dell' impresa individuale, questa risulti trasferita a persone in minore età o prive dell' idoneità professionale, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l' esercizio provvisorio, mediante sostituti iscritti nel ruolo dei conducenti, per la durata di due anni. La stessa regola si applica nel caso d' incapacità fisica o giuridica del titolare.
5. In alcun caso può essere ammessa deroga al requisito dell' idoneità morale.
6. Le autorizzazioni per l' esercizio del servizio di N.C.C. possono essere trasferite ad altri soggetti per atto tra vivi (contratto di cessione redatto da un notaio in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, ai sensi dell' art. 6 della legge 18 agosto 1993, n. 310) o a causa di morte del titolare, nei casi tassativamente previsti dall' art. 9 della legge o da altre disposizioni vigenti al momento del trasferimento.
7. A tal fine, secondo i casi, il titolare dell' autorizzazione, gli eredi o i loro legali rappresentanti devono inoltrare domanda al Comune, nei termini e nei modi previsti dal presente regolamento, per ottenere la voltura dell' autorizzazione, con le modalità previste dallo stesso Regolamento. In ogni caso deve essere comprovato, con idoneo atto di disposizione patrimoniale, il consenso del titolare trasferente o, in caso di morte dello stesso, la situazione successoria, per legge o per testamento, lo stato di famiglia o, se necessario, il consenso degli eredi.
8. Al titolare che abbia trasferito l' autorizzazione non ne può essere attribuita altra, né dallo stesso né da altro Comune, né gli può essere assegnata altra autorizzazione a seguito di trasferimento per atto tra vivi, se non dopo cinque anni dal momento in cui egli ha trasferito quella di cui era titolare.

Art. 17 - Comportamento del conducente in servizio

1. Nell' esercizio dell' attività il conducente del mezzo ha l' obbligo di:
 - a) prestare servizio;
 - b) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - d) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
 - e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
 - f) consegnare al competente ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all' interno del mezzo;
 - g) avere cura di tutti gli aspetti relativi alla qualità del trasporto;
 - h) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
2. E' fatto divieto di:
 - a) interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
 - b) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
 - c) adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l' esercizio dell' attività;
 - d) esporre messaggi pubblicitari in difformità dalle norme fissate dall' Amministrazione comunale;
3. Restano a carico dei titolari delle autorizzazioni e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

Art. 18 - Interruzione del trasporto

Nei casi in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l' importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 19 - Trasporto portatori di handicap

1. Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e la
2. discesa delle persone portatrici di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.
3. La prestazione del servizio di N.C.C. a favore delle persone portatrici di handicap, è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.
4. I veicoli in servizio di N.C.C. appositamente attrezzati per il trasporto disabili devono esporre, in corrispondenza della relativa portiera, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.

Art. 20 - Idoneità dei mezzi

1. Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi della M.C.T.C., il dirigente comunale verifica le caratteristiche dei mezzi da destinare a N.C.C. disponendo, annualmente e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, le necessarie verifiche sull'idoneità dei mezzi di servizio.
2. Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare
3. dell'autorizzazione, entro il termine stabilito dal competente ufficio comunale, è tenuto al
4. ripristino delle condizioni suddette o alla sostituzione del mezzo. In mancanza, il competente
5. ufficio comunale, previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione ai
6. sensi dell'art. 28.
7. Nel corso del periodo normale di durata dell'autorizzazione, il titolare della stessa può essere
8. autorizzato alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle medesime
9. caratteristiche richieste per l'impiego nell'attività, purché in migliore stato d'uso.
10. In tale ipotesi, sull'autorizzazione di servizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla
11. modifica intervenuta.

Art. 21 - Tariffe

1. Le tariffe del servizio di N.C.C. sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro i
2. limiti minimi e massimi determinati, su tale base, dal Comune con separato provvedimento.
3. Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea effettuati con N.C.C. ai sensi dell'
4. art. 5 del presente regolamento, per ciascun utente si applicano, di norma, le tariffe comunali in
5. vigore.
6. La prestazione del servizio non è obbligatoria.
7. Le tariffe di cui al punto 1) devono essere obbligatoriamente esposte all'interno dei veicoli.

Art. 22 - Contachilometri

1. Gli autoveicoli adibiti al servizio di N.C.C. debbono essere muniti di apparecchio contachilometri
2. con graduazione progressiva su cui l'autorità comunale può esercitare il diritto di controllo in
3. qualsiasi momento.
4. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e nel caso la riparazione non

5. possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il
6. competente ufficio comunale.

Art. 23 - Trasporto bagagli ed animali

1. E' fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero.
2. E' obbligatorio altresì e gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per le persone non
3. vedenti. Il trasporto di altri animali è facoltativo.

Art. 24 - Forza Pubblica

1. E' fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica,
2. compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto.
3. L' eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettato alle norme di legge.

Art. 25 - Vigilanza

1. La Polizia Municipale, nell' ambito delle proprie competenze, vigila sulla osservanza delle norme che regolano il servizio di trasporto non di linea.

Art. 26 - Diffida

1. Il dirigente del servizio diffida il titolare dell' autorizzazione quando lo stesso o un suo valido sostituto:
 - a) non conservi nell' autoveicolo i documenti che legittimano l' attività;
 - b) non eserciti con regolarità il servizio;
 - c) non presenti l' autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di
 - d) decoro disposte dall' Amministrazione comunale;
 - e) muti l' indirizzo della rimessa e della sede, nell' ambito del territorio comunale, senza dare la
 - f) prescritta comunicazione al competente ufficio comunale.
2. Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni passibili di diffida, si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrenti.

Art. 27 - Sanzioni

1. Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza dell' autorizzazione di esercizio, tutte le infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, ove il fatto non costituisca reato o più grave e specifica violazione, sono punite nel seguente modo:
 - a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della vigente normativa; b) con sanzione amministrativa di tipo accessorio quale la sospensione o la revoca dell'
 - b) autorizzazione.
2. Ai sensi di quanto disposto dall' art. 7 ter del D. Lgs. N. 267/2000 e dall' art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, fatta comunque salva l' applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, la violazione alle norme contenute nel presente regolamento, è così punita:
 - a) Con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 60,00 ad un massimo di € 180,00 per la
 - b) violazione del comma 6° dell' art. 4, dell' art. 16, dell' art. 20, del 3° comma dell' art. 22 e
 - c) dell' art. 25.
 - d) Con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 150,00 ad un massimo di € 450,00 per
 - e) la violazione del 1° ed ultimo comma dell' art. 4, del 1° comma dell' art. 22 e dell' art. 24.
1. La sanzione amministrativa accessoria è applicata dal dirigente competente, anche se l' interessato si sia avvalso del pagamento in misura ridotta di cui al successivo comma.

Art. 28 - Sospensione dell' autorizzazione

1. L' autorizzazione d' esercizio può essere sospesa tenuto conto della maggiore o minore gravità dell' infrazione e dell' eventuale recidiva, per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi:
 - a) violazione delle vigenti norme comunitarie in materia;
 - b) violazione delle vigenti norme fiscali connesse all' esercizio dell' attività di trasporto;
 - c) violazione di norme vigenti del Codice della Strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
 - d) trasportati;
 - e) violazione, per la terza volta nell' arco dell' anno, di norme per le quali sia stata comminata
 - f) una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell' art. 29 del presente regolamento;
 - g) violazione di norme amministrative o penali connesse all' esercizio dell' attività;
 - h) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
 - i) prestazione del servizio con contachilometri non regolarmente funzionante.

Art. 29 - Revoca dell' autorizzazione

1. E' disposta la revoca dell' autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) quando, in capo al titolare dell' autorizzazione, vengano a mancare i requisiti di idoneità morale o professionale;
 - b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del precedente art. 28;
 - c) quando l' autorizzazione sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nel precedente art. 16;
 - d) quando sia intervenuta condanna per delitti non colposi, con sentenza passata in giudicato, a
 - e) pena restrittiva della libertà personale superiore ai due anni;
 - f) quando sia accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni del regolamento;
 - g) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del
 - h) servizio;
 - i) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l' esercizio del
 - j) servizio;
 - k) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio;
2. L' autorizzazione è altresì soggetta a revoca, allorchè il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni d' impedimento di cui al precedente art. 12.
3. In ogni momento qualora venga accertato il venir meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale e professionale nonché nel caso di tre accertate violazioni alle norme tariffarie;
4. Alla revoca provvede il dirigente dell' ufficio comunale competente

Art. 30 - Procedimento sanzionatorio

1. I procedimenti di diffida, sospensione e revoca sono iniziati sulla base di rapporti redatti dagli organi di cui all' art. 12 del Codice della Strada. Gli accertamenti di fatti che prevedano la sospensione o la revoca debbono essere contestati tempestivamente e per iscritto all' interessato, il quale può, entro i successivi quindici giorni, far pervenire memorie difensive. Dell' esito del provvedimento viene tempestivamente informato, ove si tratti d' irrogazione di sospensione o revoca, anche il competente ufficio della M.C.T.C.

Art. 31 - Decadenza dell' autorizzazione

1. E' disposta la decadenza dell' autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall' art. 13 del presente regolamento;
 - b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all' autorizzazione da parte del titolare della stessa;
 - c) per la morte del titolare dell' autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all' art. 16 del presente regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dal medesimo articolo;

- d) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 (novanta) giorni;
 - e) per l'ingiustificata interruzione del servizio per un periodo superiore a 4 (quattro) mesi;
2. La decadenza viene comunicata all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 32 - Irrogazione delle sanzioni

- 1. Le sanzioni previste dal presente regolamento devono essere irrogate nel rispetto della vigente normativa ed, in particolare, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, di quanto previsto dalla l. 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni.
- 2. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario ed ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca dell'autorizzazione o di rinuncia alla stessa.

Art. 33 - Abrogazione norme precedenti

- 1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento comunale s'intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'Amministrazione comunale.

Art. 34 - Entrata in vigore

- 1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione eseguite secondo quanto stabilito dalle norme in materia.